



# **COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**

(Provincia di Trento)

## **DECRETO DEL COMMISSARIO N. 7**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTISETTE** del mese di **GENNAIO**, il  
Commissario sig. Guido Redolfi

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. **MARCO GUAZZERONI**.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024.**

### Premesse:

- con l'entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 di "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" cessano gli incarichi di Commissario Straordinario assegnati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1218 del 16/07/2021 e che per la stessa norma sono invece rinnovati gli incarichi dei Commissari nominati con l'iniziale delibera della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 e successiva proroga di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 16/04/2021;
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1344 di data 07.08.2021, ha provveduto alla rinomina dei Commissari nelle Comunità ed ha prorogato sino al 31.12.2022 gli incarichi di Commissario di Comunità, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6;
- per la Comunità della Valle di Sole è stato conferito l'incarico di Commissario al Sig. Redolfi Guido;
- i Commissari nominati provvedono all'amministrazione dell'Ente esercitando tutte le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio di Comunità previste dalla Legge e dallo Statuto dell'Ente, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n° 1616 di data 16 ottobre 2020.
- dato atto che il presente provvedimento viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario nominato con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato Esecutivo.

### **IL COMMISSARIO**

Richiamato l'art. 198 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. che recita: "*Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1 gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*";

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)*", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Evidenziato quindi che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Evidenziato inoltre che:

- il PEG 2022-2024 è stato redatto in attesa della definizione del Piano integrato di attività e organizzazione, in sigla PIAO, 2022-2024 nei termini temporali previsti dalla vigente normativa in materia, ossia il 30.04.2022 o l'eventuale ulteriore diverso termine individuato per gli enti locali;
- il PIAO 2022-2024 verrà predisposto con la gradualità, temporale e sostanziale, prevista dall'art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7 e nello stesso confluiranno, conseguentemente, i contenuti del PEG 2022-2024.

Ricordato come l'art. 126 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (C.E.L.) preveda:

- che spettino ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,
- che spettino all'organo esecutivo l'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei dirigenti di cui sopra,
- che spetti ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformino al principio della distinzione tra i compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti;

Rilevato che per la Comunità di Valle, lo strumento con il quale il Comitato esecutivo definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica, è rappresentato dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Accertato che con il PEG viene data attuazione a tale principio nel momento in cui ai Responsabili di Servizio vengono affidate le risorse finanziarie necessarie anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, risorse che saranno utilizzate mediante determinazioni comportanti impegno di spesa e che il PEG rappresenta lo strumento con il quale il Comitato esecutivo definisce le azioni, gli obiettivi e le attività necessarie ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica.

Ricordato che al Comitato e al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG.

Rilevato inoltre che il Comitato esecutivo, con l'approvazione del PEG, può riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 126 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Atteso che l'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai Responsabili dei Servizi avviene tramite il PEG sia individuando in corrispondenza di ogni Missione e Programma di bilancio il relativo Centro di responsabilità, sia mediante l'articolazione dei macroaggregati di spesa che delle tipologie e categorie di entrata in capitoli i quali a loro volta vengono assegnati ai Responsabili di Procedura che possono differire dal Centro di Responsabilità cui è assegnato il Programma di bilancio di riferimento del capitolo. In tal caso, a prevalere è il Responsabile di Procedura al quale è assegnato il singolo capitolo;

Visto che i Centri di Responsabilità equivalgono alle unità organizzative denominate Servizi nel Regolamento d'organizzazione della Comunità e che qualora determinati capitoli di spesa siano riservati alle deliberazioni del Comitato esecutivo, il Responsabile di Procedura indicato fa riferimento a tale organo mentre al Centro di Responsabilità dell'area compete l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione.

Visto che ai Centri di responsabilità e ai Responsabili di Servizio preposti agli stessi, vengono pure attribuiti gli obiettivi gestionali con indicate le azioni e gli interventi necessari per il loro raggiungimento, i risultati attesi ed eventuali indicatori di misurazione dei risultati stessi.

Appurato che l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione la Giunta (per noi il Comitato esecutivo) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e che lo stesso:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa,
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale,
- ha natura previsionale e finanziaria,
- ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extracontabile,
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse,

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio,
- è articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli,
- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio;

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per Servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visto che ai sensi dell'art. dall'art. 126 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, l'Amministrazione ha provveduto ad individuare gli atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei Servizi e quelli che invece rimangono di competenza del Comitato esecutivo o di altri Organi;

Richiamati i decreti del Commissario della Comunità con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi:

- n. 3 dd. 26/01/2022 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario e di Controllo della Gestione per il periodo dal 26.01.2022 al 31.12.2022;
- n. 4 dd. 26/01/2022 di nomina del Responsabile Servizio Cultura, Istruzione, Socio Assistenziale e Sviluppo Economico per il periodo dal 26.01.2022 al 31.12.2022;
- n. 5 dd. 26/01/2022 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio per il periodo dal 26.01.2022 al 31.12.2022;

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e che gli obiettivi gestionali dei Servizi sono coerenti con quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto opportuno affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di Servizio, tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel P.E.G. di cui all'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Precisato che:

- a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di Servizio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
- b) i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa),
- c) per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di Servizio, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il Servizio Finanziario, nonché dal conto del consegnatario dei beni disponibile presso ciascun Servizio;

Preso atto che gli obiettivi indicati nel P.E.G. sono stati concertati con i Responsabili dei singoli Servizi;

Vista ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione finanziario, presentato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 17 di data 30 luglio 2018;

Visto il parere favorevole, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 del Regolamento di contabilità e dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto pertanto di procedere alla adozione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2022 - 2024 sulla base delle risultanze contabili derivanti dal bilancio di previsione 2022 - 2024 approvato dal Commissario in data 27.01.2022;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di poter operare fin da subito sul PEG qui approvato;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e Legge Provinciale 16 giugno 2006, n.3 e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.;

Visto il C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DECRETA

1. Di dare atto che:

- il PEG 2022-2024 è stato redatto in attesa della definizione del Piano integrato di attività e organizzazione, in sigla PIAO, 2022-2024 nei termini temporali previsti dalla vigente normativa in materia, ossia il 30.04.2022 o l'eventuale ulteriore diverso termine individuato per gli enti locali;
  - il PIAO 2022-2024 verrà predisposto con la gradualità, temporale e sostanziale, prevista dall'art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7 e nello stesso confluiranno, conseguentemente, i contenuti del PEG 2022-2024;
2. di approvare pertanto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 - 2024 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi, come evidenziati negli allegati 1) e 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse viene effettuata sulla base dei risultati della concertazione con i singoli Responsabili dei Servizi e che la documentazione depositata in atti vale quale conferma della regolarità tecnica e della fattibilità;
4. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G. la responsabilità di tipo economico e finanziario al Responsabile del Servizio, a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa;
5. di stabilire che ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del C.E.L., fatta eccezione per quelli riservati alla competenza del Commissario della Comunità;
6. di dichiarare, per le motivazioni in esposte in premessa, il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4, del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di allegare al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del D.Lgs. n. 118/2011 relativi alla ripartizione delle entrate per titoli, tipologie, categorie e delle spese per missioni, programmi, macroaggregati (allegato 3);
8. di dare atto che il presente decreto, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet della Comunità per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente decreto è ammesso:
- ricorso in opposizione al Commissario entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

Guido Redolfi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Marco Guazzeroni

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*